



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 29/Rif del 21 dicembre 2016

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni ordinanza n. 10/Rif/2016 e n. 21/Rif/2016 reiterate con ordinanza n. 26/Rif/2016. Modifiche ed integrazioni alla ordinanza n. 19/Rif/2016

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto l'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che "Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica";



REGIONE SICILIANA

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;

Vista la circolare del 6 agosto 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale, in linea con le indicazioni interpretative della Commissione Europea, è stato chiarito quali sono le attività di trattamento alle quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere ammessi e smaltiti in discarica;

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 che prevede il "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006";

Vista la nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato l'intesa alla Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 20 luglio 2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 19/Rif del 11 agosto 2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 31 agosto 2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24/Rif del 17 ottobre 2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1 dicembre 2016, nonché la nota prot. n. 26172 del 1 dicembre 2016 con la quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso l'intesa alla reiteratione parziale della ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif/2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif del 1 dicembre 2016;



REGIONE SICILIANA

Vista la relazione tecnica trasmessa, con nota prot. n. 1630 del 28 novembre 2016, dal soggetto gestore della discarica sita nel Comune di Siculiana (AG) anche agli organi di controllo competenti;

Considerato che la disponibilità avanzata dal soggetto gestore dell'impianto sito nel Comune di Siculiana (AG) è utile per poter rispettare le direttive individuate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di emanazione dell'intesa resa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che, nelle more della realizzazione degli impianti pubblici in programma e nell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 6 agosto 2013 nonché della diffida operata in ultimo con Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016, deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Vista il Decreto DRS relativo all'A.I.A. n. 1362/09, come già oggetto di una prima modifica sostanziale giusta DDG n. 1651 del 13/10/2015 e 1946 del 10/11/2015 ai sensi dell'art. 29 *nonies* D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Regione n.5/Rif. Del 07/06/2015, relativa alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG)

Vista la Piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi Impianto IPPC autorizzato con AIA D.D.G. n. 1651 del 13/10/2015 modificato con D.D.G. n. 1946 del 10/11/2015 sito nel territorio comunale di Siculiana (AG). Istanza modifica sostanziale per l'attuazione ed ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif. del 07/06/2016 ed alla nota del Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 27824 del 22/06/2016;

Considerato che la ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha presentato un progetto di modifica sostanziale dell'AIA di cui al DRS dell'ARTA Sicilia n. 1362/2009, come già oggetto di una prima modifica sostanziale giusta DDG n. 1651 del 13 ottobre 2015 e n. 1946 del 10 novembre 2015 ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in ottemperanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Preso atto che per definire la procedura di modifica sostanziale all'AIA è necessario un periodo temporale incompatibile con le esigenze emergenziali in essere e, pertanto, si reputa necessario procedere all'emissione di un'ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. per l'installazione dell'impianto provvisorio di biostabilizzazione di cui all'istanza prodotta dalla Società Catanzaro Costruzioni in data 16/07/2016 ed introitata al Dipartimento al protocollo n. 30908 del 18/07/2016;

Preso atto che Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha attivato le procedure per l'ottenimento dei pareri ambientali necessari di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per la modifica sostanziale AIA di cui al DRS 1651 del 13 ottobre 2015;

3



REGIONE SICILIANA

Vista la nota prot. n. 1726 del 14 dicembre 2016 con la quale sono state trasmesse dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l. le risultanze relative all'attuazione del piano di autocontrollo e di sperimentazione per la valutazione dell'efficacia del processo per gli impianti di biostabilizzazione;

Vista la nota prot. n. 26172/GAB del 1 dicembre 2016 con la quale il Ministro del MATTM ha concesso l'intesa alla reitera parziale della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif/2016;

Visto l'art. 4, commi 3, 4 e 5 della Ordinanza n. 26/Rif/2016 relativi alla fase di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati;

Considerato necessario scongiurare l'emergenza sanitaria ed ambientale sul territorio regionale;

Visto che la discarica sita nel Comune di Siculiana (AG) è prevista nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, e per il quale è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali, così come adeguato alle prescrizioni della citata VAS con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2016;

Considerato che la Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha manifestato la disponibilità a biostabilizzare la frazione umida di c.d. sottovaglio derivante dal trattamento meccanico di tritovagliatura sui rifiuti urbani indifferenziati effettuati presso lo stabilimento della SOGEIR S.p.a. sito nel Comune di Sciacca (AG) al fine di poter ultimare il trattamento ai fini della stabilizzazione;

Ritenuto essenziale porre in essere qualsiasi azione utile a determinare un elevato livello di sicurezza ambientale;

Considerato che i Comuni afferenti l'ATO AG1 attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini imponendo una percorrenza media di circa 700 Km, creando oggettive difficoltà nell'organizzazione del servizio di trasporto dei rifiuti urbano indifferenziato;

Considerato che i Sindaci dei comuni afferenti l'ATO AG1 hanno individuato un "Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti urbani residuali", che preveda il ricorso ad un centro di raggruppamento e trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. stazione di trasferimento), al fine di procedere ad un trasporto in forma associata dei soli rifiuti che non possano essere gestiti nell'ATO;

Considerato che il progetto presentato dalla SOGEIR S.p.A. in data 8 agosto 2016 si configura quale variante al progetto AIA rilasciata con DDG n. 96 del 10 febbraio 2016;



REGIONE SICILIANA

Visto il parere favorevole reso da ARPA Sicilia ST Agrigento con nota prot. n. 81219 del 20 dicembre 2016, facente parte integrante del presente provvedimento contingibile ed urgente, con riferimento all'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzione S.p.A.;

Visto il parere favorevole reso da ARPA Sicilia ST Agrigento con nota prot. n. 81222 del 20 dicembre 2016, facente parte integrante del presente provvedimento contingibile ed urgente, con riferimento all'impianto gestito dalla SOGEIR S.p.A.;

Visto il parere favorevole espresso da ASP di Agrigento in data 20 dicembre 2016 prot. n. 207271, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 4738 del 20 dicembre 2016 della SOGEIR S.p.A.;

Ritenuto che nelle more della realizzazione della nuova impiantistica pubblica, dell'avvio del trasporto *extra* regionale, scaturisce la necessità di potersi avvalere delle disposizioni in deroga, per poter assicurare l'equilibrio del sistema evitando in ogni modo la determinazione di uno stato emergenziale di carattere igienico-sanitario;

Considerato che assume fondamentale importanza porre in essere qualsiasi azione utile ad incrementare la capacità di biostabilizzazione nel territorio regionale;

Ritenuto imprescindibile la necessità di installare impianti mobili di biostabilizzazione nelle more che si realizzino le piattaforme di smaltimento site nel Comune di Messina, Enna e Gela (CL);

Ritenuto che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Ritenuto che operando in tal senso, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini dell'ambiente;

Ribadito che le disposizioni di cui alla presente ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla parte I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la presente ordinanza si contestualizza in un sistema di gestione dei rifiuti che nell'ultimo mese si è completamente modificato ed evoluto apportando significativi cambiamenti all'intero sistema di smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;



REGIONE SICILIANA

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Considerata la necessità di provvedere all'autorizzazione in deroga stante la necessità di agire immediatamente;

ORDINA

Articolo 1

(Aumento del potenziale del trattamento meccanico e biologico dell'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.)

1. La Catanzaro Costruzioni S.p.A. dovrà, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in via temporanea ed urgente, e comunque nelle more della realizzazione dell'impianto di biostabilizzazione di cui al decreti AIA n. DDG n. 1351/2015 e n. 1946/2015, come in corso di modifica sostanziale di cui alla richiesta della Catanzaro Costruzioni S.r.l. prot. n. 1259 del 27 giugno 2016, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni serviti dalla discarica sita nel Comune di Siculiana, dal 22 dicembre 2016 e fino al 31 maggio 2016 e, comunque, non oltre il periodo di vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui alla intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare espressa con nota prot. n. 26172/GAB del 1 dicembre 2016:

- a) aumentare il potenziale dell'impianto di trattamento di meccanico e biologico dei rifiuti urbani indifferenziati al fine di collocare nella discarica sita nel Comune di Siculiana (AG), fino a un massimo di 500 tonn/die, così da relazione tecnica trasmessa con nota prot. n. 1630 del 28 novembre 2016, secondo il cronoprogramma indicato negli elaborati alla nota appena citata, e sulla base di quanto previsto all'art. 4 commi 3, 4 e 5 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 giusta intesa del Ministro nota prot. n. 26172/GAB del 1 dicembre 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concesso l'intesa ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) dare atto che rimangono fermi gli obblighi a carico del gestore quanto all'ottemperanza di tutte le prescrizioni AIA citata ed anche quelli relativi D.R.S. n. 1651 del 19 ottobre 2015 e DRS 1946 del 16 novembre 2015, per come già prescritte e che in seguito all'effettuazione dei predetti interventi venga dato puntuale riscontro a tutti gli enti competenti;
- c) considerare le operazioni come di seguito descritti: D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Stoccaggio



REGIONE SICILIANA

dei rifiuti da trattare in attesa di lavorazione. D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12. • Triturazione dei rifiuti da trattare. • Lavorazione dei rifiuti triturati nella linea di separazione secco/umido. D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. • Ciclo di biostabilizzazione del rifiuto pretrattato. D1: Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). • Messa a dimora nella Vasca V.4 dei sovvalli di lavorazione. • Messa a dimora nella Vasca V.4;

7

- d) il completamento, in ordinario, a carico del gestore nonché di tutti gli organi competenti a qualsiasi titolo nel procedimento delle procedure di modifica sostanziale dell'AIA di cui D.R.S. n. 1651 del 19 ottobre 2015 e DRS n. 1946 del 16 novembre 2015 - ivi incluso il rilascio della verifica di assoggettabilità da parte dell'Autorità ambientale regionale - ed in ossequio con quanto già previsto nella ordinanza 5/Rif del 6 giugno 2016;
 - e) venga continuata la campagna di sperimentazione in autocontrollo, con prelievi di FOS dai biotunnell a T=0gg e T=15gg, per verificare l'efficacia del processo di biostabilizzazione per, almeno, il primo trimestre del 2017, così come prescritto nel parere ARPA ST Agrigento prot. n. 81219 del 20 dicembre 2016;
 - f) vengano rispettate le condizioni previste nel parere favorevole espresso da ASP di Agrigento con nota prot. n. 207271 del 20 dicembre 2016;
 - g) disporre l'esecuzione della presente ordinanza, nella fase attuale transitoria, in via straordinaria, alla Catanzaro Costruzioni SpA in quanto titolare delle autorizzazioni AIA e delle coperture assicurative; ciò nelle more anche del posizionamento delle attrezzature inerenti il sistema di biostabilizzazione.
2. Agli organi di controllo di operare l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento giuridico nonché il rispetto delle prescrizioni espressi nei pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio.
3. La Catanzaro Costruzioni S.r.l. dovrà provvedere alle operazioni di trattamento meccanico-biologico e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei comuni assegnati giusta decreto dirigenziale nonché, fino a nuova e successiva disposizione, dovrà provvedere ad avviare la fase di biostabilizzazione e smaltimento della frazione umida c.d sottovaglio prodotta dalla SOGEIR S.p.A. così come da successivo art. 2 del presente provvedimento.

Articolo 2

(parziale modifica art. 1, comma 1 lett.b) della ordinanza n. 19/Rif/2016)

1. La SOGEIR S.p.A. dovrà procedere:

- a) alla immediata attuazione di quanto previsto nella ordinanza n. 19/Rif/2016;
- b) a parziale modifica dell'art. 1 comma 1 lett. b) della ordinanza n. 19/Rif del 11 agosto 2016, ad avviare la frazione umida c.d. sottovaglio - derivante dalla attività di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti presso il



REGIONE SICILIANA

proprio impianto – alla biostabilizzazione e allo smaltimento presso l'impianto sito nel Comune di Siculiana (AG) gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l., sulla base di quanto previsto nella nota prot. n. 1740 del 20 dicembre 2016;

e) al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel parere di ARPA Sicilia ST Agrigento, giusta nota prot. n. 81222 del 20 dicembre 2016.

2. Agli organi di controllo di operare l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento giuridico nonché il rispetto delle prescrizioni espressi nei pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministero dell'Economia;
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- Alla Prefettura di Agrigento;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale;
- Alla ARPA ST di Agrigento;
- Alle ASP di Agrigento;
- Al Libero Consorzio di Agrigento;
- Ai Gestori IPPC CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., SOGEIR S.p.A.
- Alla società d'ambito SOGEIR S.p.A., ATO GESA AG2 S.p.A., ATO AG3, con onere di notificare il presente provvedimento ai Comuni afferenti l'ATO di riferimento;
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

ai fini dell'invio e ricezione delle comunicazioni afferenti le attività discendenti dalla presente ordinanza sono istituiti i seguenti indirizzi di posta elettronica:

ordinaria : ordinanza5rif@regione.sicilia.it

certificata : ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

RENDE NOTO



REGIONE SICILIANA

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Tel-Fax: 0922-407193
E-Mail: dp.siaiv@aspag.it

Prot. n. 201241 del 20/12/2016

Al Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Palermo

Oggetto: Richiesta parere ex art.191 del D.Lgs. n.152/2006 relativamente all'impianto sito nel comune di Siculiana (AG).Disposizione attuativa n. 92 del 16/12/2016 a firma del Dirigente generale Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità'.

Visto il D.lgs. 36/03;
Visto il D.Lgs. 152/06;
Visto il D Lgs. 81/08;
Vista la L.R. 9/10;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.10/Rif. del 20.07.2016;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18/Rif. del 04.08.2016;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/ Rif. del 31/08/2016;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 01/12/2016;
Vista la nota prot. n.79903 del 14/12/2016 dell' ARPA- Struttura Territoriale di Agrigento- ad oggetto"trasmissione certificati di analisi di un campione di FOS prelevato presso l'impianto di discarica sita in cda Materano- Comuni di Siculiana e Montallegro (AG).
Vista la nota della Catanzaro Costruzioni s.p.a., prot. n. 1726 del 14/12/2016 ad oggetto "Ordinanza n. 26/rif , artt 4 e 5 - attuazione piano di autocontrollo e di sperimentazione per la valutazione dell'efficacia del processo per impianti di biostabilizzazione. Risultanze";
Vista la relazione tecnica allegata alla predetta nota prot.1726 del 14/12/2016 " Integrazione alla nota prot. n. 1259 del 27/06/2016 di domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S ARTA Sicilia n. 1362/09, come già' oggetto di una prima modifica sostanziale giusta DD.D. G. n. 1651 del 13/10/2015 e 1946 del 10/11/2015 ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. n. 152/2006 e ss mm. it. Aumento potenzialita' TMB provvisorio a seguito di attuazione di piano di autocontrollo e di sperimentazione per la valutazione dell'efficacia del processo di biostabilizzazione comunicato con nota prot. 1598 del 04/11/2016";
Vista la Disposizione Attuativa n. 92 del 16/12/2016 a firma del Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' con la quale chiede di esprimere i pareri di competenza dell'ASP entro martedì 20.12.2016 alle ore 12.00;

Preso atto della nota prot. n. 1726 del 14.12.2016, con la quale la ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. chiede di potere aumentare la capacità dell'impianto mobile di biostabilizzazione a 500 ton/die;

Viste le risultanze analitiche certificate dal Laboratorio dell'ARPA Veneto e dal Laboratorio CADA snc, che evidenziano entrambe un abbattimento maggiore del 50% del valore del IRDP sui campioni di frazione umida indifferenziata prelevati al tempo T= 0 gg. e sul FOS al tempo T= 15 gg. di biostabilizzazione, in linea con quanto riportato nell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n.26/Rif del 01.12.2016;

Viste le note prot. n. 119422 del 20.07.2016 e prot 138393 del 30/08/2016 con le quali i Direttori dello SPRESAL e del SIAV dell'ASP di Agrigento hanno espresso parere favorevole condizionato, sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, alla installazione dell'impianto provvisorio di biostabilizzazione presso la discarica di Siculiana gestita dalla società "Catanzaro Costruzioni srl";

Vista la nota prot. 1424 del 29/08/2016 con la quale la Catanzaro Costruzioni s.r.l. , in relazione a specifica richiesta dell'ASP avanzata con nota prot. 137675 del 29/08/2016, informa sullo stato e sui tempi di soddisfacimento delle condizioni poste nel precitato parere igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori del 20/07/2016;

Vista la nota prot.1737 del 20/12/2016 con la quale la Catanzaro Costruzioni trasmette il rapporto di monitoraggio sulle emissioni in atmosfera rilasciate dai biofiltri denominati E3 ed E4, installati per l'abbattimento delle sostanze odorifere.

Preso atto che l'ordinanza n.26/Rif del 01.12.2016 all'articolo 1 "reitera il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/Rif del 07.06.2016" per il periodo dal 01.12.2016 fino al 30.05.2017

SI ESPRIME

PRERE FAVOREVOLE A VALERE FINO AL 31 MAGGIO 2017

SOTTO L'ESCLUSIVO ASPETTO IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

all'aumento della capacità produttiva fino a 500 ton/die dell'impianto provvisorio di trito-vagliatura e biostabilizzazione già attivo in forza delle Ordinanze n. 10/Rif. del 20.07.2016 , n. 21/ Rif. del 31/08/2016 e n. 26/Rif del 01.12.2016 alle seguenti condizioni:

- 1) La trasmissione bimestrale all'ASP dei dati di verifica sulla frazione umida indifferenziata e sul FOS prodotto nel processo di biostabilizzazione così come previsto nella relazione tecnica della ditta Catanzaro Costruzioni;
- 2) La persistenza in ciascun risultato analitico bimestrale di quanto previsto nell'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n.26/Rif del 01/12/2016. (Abbattimento almeno pari al 50% dell'IRDP su frazione umida indifferenziata rispetto a IRDP su FOS a giorni 15 di biostabilizzazione);
- 3) Monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno della discarica , secondo il protocollo analitico e le frequenze previste dal piano di monitoraggio e controllo della vasca V.4 come previsto nelle relazioni tecniche.
- 4) che i lavoratori impegnati nella nuova linea di trattamento dei rifiuti siano, in accordo con le indicazioni dei RSPP e del Medico Competente aziendale, adeguatamente formati ed informati sulle specifiche fasi della lavorazione e sugli eventuali rischi ad esse connesse e siano, conseguentemente, dotati di idonei ed adeguati DPI.

Il Direttore SPRESAL
Dr. Salvatore Castellano

Il Direttore SIAV
Dr. Vittorio Spoto

TRASMESSA VIA PEC

ARPA SICILIA - ST. Agrigento

Tit. 01.16.00 Partenza
Nr.0081222 Data 20/12/2016

**Oggetto: ordinanza n.5/Rif. del 07 giugno 2016 e ordinanza n. 26/Rif. del 01 dicembre 2016 . – Disposizione attuativa n. 92 del 16 dicembre 2016-
Richiesta parere ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 relativa all'impianto sito nel Comune di Sciacca (AG) e gestito dalla SOGEIR SpA. – Rilascio parere.**

In riferimento alla richiesta in oggetto, trasmessa via pec, con nota del 16 dicembre 2016 ed assunta al protocollo generale di questa Agenzia il 19/12/2016 al n. 80835:

- ✓ visti gli atti presenti in Ufficio ed i pareri rilasciati in precedenza relativamente all'impianto provvisorio di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) che doveva essere realizzato nell'impianto in oggetto;
- ✓ vista la richiesta effettuata con la disposizione attuativa in oggetto

si esprime parere positivo di "parziale e momentanea modifica dell'art. 1, comma 1 lett. b) dell'ordinanza 19/Rif. dell'11 agosto 2016" a condizione che:

- la frazione umida di sottovaglio prodotta venga allontanata immediatamente, a fine di ogni ciclo giornaliero di lavorazione, con mezzi idonei per evitare la dispersione di colaticci lungo le strade che gli stessi dovranno attraversare per il raggiungimento del sito di bio - stabilizzazione indicato dall'autorità competente.
- la piazzola di deposito temporaneo dei rifiuti trattati venga ripulita giornalmente e bonificata mediante lavaggio al fine di evitare eventuali ricadute sanitarie ed ambientali nelle aree circostanti;
- le acque di lavaggio di detta piazzola dovranno essere stoccate in idonei recipienti, caratterizzate e smaltite presso impianti di trattamento idonei.

Il Dirigente dell'U.O.
Dott. G. Mangano

Il Direttore della ST
Dott. S. Montana Lampo



ARPA SICILIA - ST. Agrigento



Tit. 01.16.00 Partenza
Nr.0081219 Data 20/12/2016

TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: ordinanza n.5/Rif. del 07 giugno 2016 e ordinanza n. 26/Rif del 01 dicembre 2016 . – Disposizione attuativa n. 92 del 16 dicembre 2016.

Richiesta parere ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 relativa all'impianto sito nel Comune di Siculiana(AG) e gestito dalla Catanzaro Costruzioni srl. – Rilascio parere.

In riferimento alla richiesta in oggetto, trasmessa via pec, con nota del 16 dicembre 2016 ed assunta al protocollo generale di questa Agenzia il 19/12/2016 al n. 80835:

- ✓ vista la nota del il 28/11/2016, con la quale la Società Catanzaro Costruzioni srl - Società titolare delle Autorizzazioni Integrate Ambientale, chiedeva l'aumento della capacità produttiva dalle attuali " 280 t/gg circa a 500 t/gg circa, qualora l'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP), a seguito di un riscontro positivo della sperimentazione venisse abbattuto del 50%";
- ✓ vista la relazione tecnica dell'impianto provvisorio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB) , allegata alla nota di cui sopra;
- ✓ vista la nota di questa Struttura Territoriale Arpa Sicilia del 14/12/2016 prot. n. 79903, con la quale si comunicavano agli Enti i risultati analitici dei campioni di FOS prelevati il 10 novembre 2016 ed il 28 novembre 2016;
- ✓ visti i risultati analitici dei sopradetti campioni di FOS e dalla disamina degli stessi si è potuto constatare l'abbattimento del valore dell'IRDP a T=15 gg maggiore del 50%, come riportato nell'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza 26/Rif del 01 dicembre 2016;
- ✓ vista la nota della Società Catanzaro Costruzioni srl del 14 dicembre 2016 n. prot. 1726, trasmessa via pec, ed assunta al protocollo generale di questa Agenzia il 15/12/2016 al n. 80489, con la quale chiedeva di aumentare la capacità produttiva dell'impianto fino ad un massimo di 500 t/gg
- ✓ visti i precedenti pareri rilasciati da questa Agenzia

si esprime parere positivo all'aumento della capacità produttiva fino a 500 t/gg a condizione che:

- vengano mantenuti tutte le prescrizioni contenute nei precedenti pareri;
- venga continuata la campagna di sperimentazione in autocontrollo, con prelievi di FOS dai biotunnell a T=0gg e T= 15gg, per verificare l'efficacia del processo di biostabilizzazione per, almeno, il primo trimestre del 2017.

Il Dirigente dell'U.O.
Dott. G. Maraglino

Il Direttore della ST
Dott. S. Montana Lampa

